



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Via C. Pavese - 89900 Vibo Valentia - Tel: 0963/997359
SETTORE VII – Stazione Unica Appaltante

Prot. n. 400/4 SUA del 19 LUG. 2012

OGGETTO: Bando di gara N.40/2012 - Affidamento lavori e servizi di progettazione definitiva ed esecutiva con connesse attività tecniche amministrative per la realizzazione del "Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città".

QUESITO N. 22

Con la presente si chiede cortese risposta ai quesiti così come di seguito formulati:

Domanda

1. In relazione ad un RTP solo "indicato" dall'impresa esecutrice dei lavori e facendo seguito al quesito n. 9

⇒ considerando che "La presenza del "giovane professionista" nei RTP non ne presuppone l'associazione o la corresponsabilità contrattuale, né il possesso di una quota di requisiti tecnico-organizzativi essendo sufficiente la sua presenza come dipendente o collaboratore contrattualizzato (con incarico per lo specifico concorso) di uno dei concorrenti raggruppati (Consiglio di Stato – Sez. quinta – 24.10.2006 n. 6347)"

ad ogni modo si chiede se sia comunque possibile inserire il "giovane professionista" nel RTP in qualità di "COOPTATO" possedendo il RTP il 100% dei requisiti e quindi senza l'obbligo per il giovane professionista del possesso di una parte se pur minima di requisiti che non siano quelli di natura legale

2. bando di gara - punto 10.1 – pag. 5
si chiede se il RTP nel caso di INDICAZIONE:

- ⇒ può *oppure*
- ⇒ deve *oppure*
- ⇒ non deve

sottoscrivere alcun elaborato o altra documentazione non essendo parte contrattuale

3. bando di gara - punto 10.1 – pag. 8

il capoverso inizia: "In caso di progettisti ausiliari meramente indicati ..." e in merito si chiede se tale riferimento vada applicato al caso specifico dell'avvalimento di cui all'art. 49 del Codice Appalti ovvero se si debba riferire al caso di progettisti, anche riuniti in RTP, solo INDICATI

Risposta:

1. Si ribadisce quanto riportato nel quesito n. 9: "la presenza del giovane professionista è elemento necessario dell'RTP. Il soggetto giovane professionista in questione deve essere un progettista e deve necessariamente essere qualificato

soggetto qualificato per l'appalto in questione. Ciò in applicazione della nuova formulazione della norma di cui all'art. 253 del DPR 207/2010.

Non è possibile soddisfare il requisito della presenza del giovane professionista mediante cooptazione in quanto presupposto per ricorrere all'istituto della cooptazione è che il soggetto cui ricorre allo stesso abbia già il possesso integrale dei requisiti e se tale soggetto è un RTP anche quello della presenza del giovane professionista .

2. Non vi è alcun obbligo imposto, pena esclusione, da parte di una RTP, che non è parte contrattuale, a sottoscrivere alcun elaborato o altra documentazione riguardante l'offerta.
3. *"In caso di progettisti ausiliari meramente indicati ..."* Si riferisce al caso di progettisti, anche riuniti in RTP, solo INDICATI.

